

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

dopo l'esame dell'iniziativa «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti» depositata il 28 novembre 2000¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 2002²,

decide:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti» del 28 novembre 2000 è valida e viene sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 81 cpv. 2 (nuovo)

² Si adopera per l'efficienza appropriata delle infrastrutture del traffico. Nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per la circolazione stradale ed i trasporti ferroviari e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.

Art. 84 cpv. 3 secondo periodo

³ ... Sono eccettuate:

- a. le strade che fanno parte di collegamenti internazionali e di reti nazionali, per accrescere la sicurezza e il flusso del traffico;
- b. le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

¹ FF **2001** 1024

² FF **2002** 4001

³ RS **101**

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche) (nuova)

Al più tardi dieci anni dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2, i lavori di costruzione destinati ad eliminare i problemi di capacità devono essere in corso sui seguenti tratti delle strade nazionali:

- a. tra Ginevra e Losanna;
- b. tra Berna e Zurigo;
- c. tra Erstfeld ed Airolo.

Art. 2

¹ L'Assemblea federale sottopone nel contempo al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto.

² Essa propone di modificare la Costituzione federale⁴ come segue:

Art. 81 cpv. 2 (nuovo)

² Si adopera per l'efficienza appropriata delle infrastrutture del traffico. Nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per la circolazione stradale ed i trasporti ferroviari e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue:

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche) (nuova)

Un anno dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2, il Consiglio federale presenta un programma destinato ad aumentare la capacità delle rete delle strade nazionali ed a migliorare la fluidità del traffico nelle zone urbane. Il programma sarà concepito in modo che i progetti urgenti possano essere depositati pubblicamente al più tardi otto anni dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2.

Art. 3

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.